



**CORTE FEDERALE D'APPELLO
FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK**

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

Nelle persone di
Avv. Elisabetta Rampelli – Presidente
Avv. Roberto Marineo – Componente
Avv. Umberto Pauro – Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA/ ORDINANZA

nel giudizio n° 01/CFA/2016 introdotto con ricorso ex art. 21 dello Statuto Federale proposto da Antonio Rossi (cui sono stati riuniti il n° 02/CFA/2016 introdotto con ricorso ex art. 47 del Regolamento di Giustizia Federale proposto da Andrea Bedin e il n° 03/CFA/2016 introdotto con ricorso ex art. 21 dello Statuto Federale proposto da Daniele Scarpa)
per impugnare a vario titolo l'Assemblea Nazionale elettiva FICK del 22 ottobre 2016

visto l'intervento del Presidente eletto dall'Assemblea Luciano Buonfiglio, quale controinteressato

visti gli atti e i documenti depositati dalle parti;
udite le parti e i rispettivi difensori all'udienza del 1° dicembre 2016, che hanno concluso ribadendo le richieste già avanzate negli scritti difensivi ed insistendo, i ricorrenti nella domanda di annullamento, il controinteressato nella richiesta di rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Procedimento n° 01/CFA/2016

Antonio Rossi, tesserato per la FICK, ha contestato la validità dell'assemblea generale elettiva della Federazione Italiana Canoa Kayak svoltasi a Ostia (RM) il 22 ottobre 2016, nonché la elezione alla carica di Presidente Federale di Luciano Buonfiglio, ed ha richiesto l'annullamento dei predetti atti nonché di ogni altro atto presupposto connesso o consequenziale.

Ha premesso di aver concorso, presentando regolare candidatura, alla elezione per la carica di Presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak nella quale, con 2719 voti favorevoli, era stato



proclamato eletto Luciano Buonfiglio, presidente uscente al suo terzo mandato, e di aver conseguito 1850 voti.

Esaminando il verbale dell'assemblea, ha verificato che i voti presenti ed accreditati dalla Commissione Verifica Poteri erano 5164; che il totale dei voti "validi" era 4767 con 534 schede totali votate, di cui 502 schede "valide", 2 schede nulle e 30 schede bianche; che la percentuale del 57,04% di voti attribuita al Signor Bonfiglio, era stata calcolata su 4767 voti, vale a dire solo quelli dichiarati "validi", dai quali erano stati escluse le schede bianche e nulle, ed i relativi voti. Ha quindi lamentato che, nonostante fossero stati richiesti, da lui stesso e dal candidato Scarpa, la verifica e il conteggio manuale dei voti espressi con indicazione dei voti bianchi e di quelli nulli, l'istanza era stata respinta dal Presidente della Assemblea.

In particolare eccepiva, quindi:

- 1) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA- VIOLAZIONE ART.47 R.O.- NULLITA' /INVALIDITA' DELLE PROCEDURE E DELLE OPERAZIONI DI ACCREDITO DI VOTO E DI SCRUTINIO - ILLEGITTIMA REIEZIONE DEL RICONTEGGIO DEI VOTI
- 2) VIOLAZIONE E/O FALSA INTERPRETAZIONE DELL'ART.32 DELLO STATUTO FEDERALE- ILLEGITTIMA VALUTAZIONE DEL VOTO- NULLITA' ILLEGITTIMITA' INVALIDITA' DELLA ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DELLA PROCLAMAZIONE

A dire del ricorrente, le procedure di votazione e di scrutinio avrebbero violato lo Statuto Federale, che stabilisce quali siano i soggetti aventi diritto di voto (art.24), quale sia la modalità di attribuzione del voto (art.25), precisando che "tutte le elezioni" debbono avvenire a scrutinio segreto" (art.28). Inoltre, a suo avviso si sarebbe violato il Regolamento Organico, che all'art. 47 prevede che per le procedure elettorali si applichino gli artt. 24 e 25 dello Statuto, quindi per l'elezione delle cariche si utilizzino schede, di colore differente, a cui è attribuito un voto con diverso valore, e prevede che, se per la votazione si utilizza il sistema elettronico, per facilitare le operazioni di scrutinio, tutte le schede in funzione delle diverse votazioni, debbano riportare il timbro federale e la sigla di almeno un componente della Commissione Verifica Poteri, debbano essere di colore diverso o contrassegnate in modo facilmente distinguibile, debbano essere facilmente ripiegabili e debbano riportare all'interno, in stampa, l'elenco dei nominativi di tutti i candidati per ciascun Organo Federale e categoria, con a fianco una casella da sbarrare per apporre la preferenza. In caso di utilizzo del sistema elettronico, i votanti dovranno disporre di un apparecchio personale tarato secondo il potenziale di voto del singolo, la votazione dovrà essere rapida e facile e, in caso di scrutinio segreto, non dovrà essere possibile effettuare la correlazione tra il voto espresso e il nominativo del votante.

Il sistema utilizzato nell'occasione non avrebbe rispettato le modalità previste, poiché il voto era stato espresso mediante consegna agli accreditati di una scheda (tipo pass) recante il nominativo



del votante, la categoria di appartenenza e un codice a barre che identificava sia lui stesso che la sua potenzialità di voto, memorizzando i dati nel sistema informatico; dopo la consegna della scheda cartacea calibrata in base alla potenzialità di voto, il votante si appartava per votare annerendo una zona della scheda e, senza piegare la scheda, si doveva recare presso un lettore ottico per "passarla" e consentire l'interpretazione e la lettura del voto. Questa procedura non avrebbe garantito né la segretezza, né l'affidabilità dei risultati.

Rossi ha, poi, lamentato l'illegittimità del rifiuto opposto al ricalcolo manuale dei voti, ossia alla verifica delle schede lette con il sistema informatico, dal momento che dai verbali e dagli allegati risultava solamente il numero totale di schede e di voti (frutto della interpretazione del lettore) e non vi era alcuna notazione né sul controllo di validità delle schede, né sui voti bianchi e nulli.

Ha, poi, adombrato l'ipotesi che fosse stato distribuito un numero di schede superiore al numero dei votanti, dal momento che le schede "valide" risultavano 502 su un totale di 534, comprese le 32 schede espressione di 30 voti bianchi e di 2 di voti nulli, e che i voti validamente "espressi" erano 4767 mentre quelli accreditati 5164, evidenziando il contrasto tra gli allegati al verbale n.4 e 4bis, che indicavano gli aventi diritto al voto presenti o rappresentati in 453 pari a 5163 voti, e gli allegati 5 e 5 bis, secondo cui il totale delle schede votate era 534.

A dire del ricorrente, le illegittimità evidenziate avrebbero riverberato i propri effetti anche sull'elezione del Presidente che, secondo l'art. 32 dello statuto, nel caso in cui si fosse ripresentato per un terzo mandato consecutivo (come il Presidente Luciano Buonfiglio), avrebbe dovuto essere eletto in prima battuta con una maggioranza qualificata pari al 55% dei voti validamente espressi o, in seconda battuta, all'esito di una nuova votazione cui l'uscente poteva partecipare solo se aveva conseguito la maggioranza del 50% + 1 dei voti dei presenti. E poiché nella norma statutaria non era previsto che nel computo dei voti necessari per il raggiungimento del quorum del 55% non si dovesse tenere conto dei voti bianchi, da considerarsi a tutti gli effetti valida espressione della volontà di voto, escludendoli si attribuiva al candidato un consenso superiore a quello realmente espresso.

Da ciò sarebbe derivata l'illegittimità dell'elezione e della proclamazione del candidato Buonfiglio alla carica di Presidente, poiché aveva conseguito solo 2719 voti in luogo dei 2817 necessari per superare la soglia del 55%, qualora si fossero contate anche le 2 schede nulle e le 30 schede bianche.

Tra l'altro, non si erano registrate astensioni, quindi erano stati espressi tutti i voti, ma era stato indicato solo il numero delle schede nulle (n. 2), e non quello dei voti nulli, con la conseguenza che, se dette schede fossero state quelle con maggior peso in termini di voti, i voti nulli sarebbero stati al massimo 42, ed i voti validamente espressi sarebbero stati 5122.

Buonfiglio, quindi, avrebbe dovuto conseguire 2817 voti per essere eletto al primo scrutinio (55% di 5122), ma avendo ottenuto solo 2719 voti, pari al 53,08%, sarebbe stato necessario un secondo



scrutinio, cui doveva concorrere nuovamente il ricorrente Antonio Rossi, che aveva conseguito il maggior numero di voti dopo Buonfiglio.

La percentuale indicata nei verbale di assemblea (57,04%) sarebbe stata, dunque, illegittimamente ed erroneamente calcolata sui voti ritenuti "validi" per un totale di 4767 voti, espungendo i bianchi ed i nulli, laddove, invece, i voti bianchi (355 o più) sarebbero stati decisivi.

La ulteriore e gravemente illegittima omissione del conteggio (e della verbalizzazione) del numero dei voti nulli e del numero dei voti bianchi, non avrebbe consentito, inoltre, di verificare quanti fossero i primi e quanti i secondi, e la correttezza della percentuale di voto attribuita a Buonfiglio.

Antonio Rossi concludeva chiedendo alla Corte di annullare, dichiarare nulla invalida e/o inefficace sia l'assemblea elettiva del 22 ottobre 2016 tenutasi ad Ostia e gli atti in essa compiuti, sia l'elezione del Presidente Federale e la proclamazione della elezione, e tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali.

Con provvedimento del 16 novembre 2016, il Presidente della Corte d'Appello Federale fissava l'udienza di trattazione per il 1° dicembre, e disponeva che fosse data notizia della presentazione del ricorso al controinteressato Luciano Buonfiglio, affinché esercitasse la facoltà di intervento nel procedimento.

Procedimento n° 02/CFA/2016

Andrea Bedin, tesserato alla FICK e candidato come componente del Consiglio Federale, ha presentato ricorso ai sensi del comma 4 dell'art. 21 dello Statuto, alla Commissione di Appello Federale per l'annullamento parziale o totale dell'assemblea elettiva del 22 ottobre 2016.

Il suo ricorso è in parte differente poiché Bedin ha impugnato il risultato dell'elezione dei componenti del Consiglio Federale.

Due i motivi di impugnazione:

- 1) MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 47 COMMA 14 DEL REGOLAMENTO ORGANICO
- 2) MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CORPO ELETTORALE DEL 22 OTTOBRE 2016 E QUELLO DI UNA EVENTUALE SUCCESSIVA ASSEMBLEA STRAORDINARIA CONVOCATA SOLO PER IL BALLOTTAGGIO

Bedin ha lamentato la violazione dell'art. 47 comma 14 del Regolamento Organico secondo il quale, per l'elezione dei componenti del Consiglio Federale, in caso di parità tra due o più candidati si deve procedere al ballottaggio, ballottaggio che non era stato disposto nonostante i primi dei non eletti risultassero a parità di voti (Bedin ed Emanuele Petromer con 35 voti ciascuno); il mancato espletamento comportava che, ove si fosse presentata l'eventualità configurata all'art. 37 dello



Statuto Federale (integrazione del Consiglio Federale), sarebbe stato necessario convocare un'assemblea straordinaria.

Difatti, visto che l'insieme dei votanti era costituito dagli aventi diritto al voto e dai delegati di chi non aveva potuto essere presente, e considerato che la delega era relativa al solo momento elettorale dell'assemblea del 22 ottobre 2016, e non avrebbe avuto validità in un'altra eventuale e successiva assemblea straordinaria - come ipotizzato nel comma 2 dell'art. 37 dello Statuto - perché il delegante avrebbe potuto essere presente oppure delegare una persona diversa, l'eventuale assemblea straordinaria non avrebbe potuto limitarsi al ballottaggio tra il Sig. Andrea Bedin e il Sig. Emanuele Petromer ma avrebbe dovuto prevedere una nuova elezione per tutti i componenti del Consiglio Federale.

Bedin ha, altresì, contestato la correttezza delle procedure di voto utilizzate, ritenendole in contrasto con l'art. 47 del Reg. Org. sia con riferimento al computo delle percentuali, eseguito senza calcolare le schede bianche e nulle, sia con riferimento all'illegittimità del rifiuto di procedere alla verifica manuale dei voti espressi, sia con riferimento alle modalità con cui si era svolto il voto elettronico, ritenendo che dovesse essere utilizzato il sistema prescelto dalla Federazione Italiana Nuoto, dotata di uno statuto simile a quello della FICK, e perfettamente rispondente ai regolamenti della Federazione.

Ed ha concluso chiedendo l'annullamento totale o parziale dell'assemblea.

Con provvedimento del 16 novembre 2016, il Presidente della Corte d'Appello Federale fissava l'udienza di trattazione per il 1° dicembre, e disponeva che fosse data notizia della presentazione del ricorso ai controinteressati, Mario Pandolfo, Gianluca Zannoni, Alessandro Carlo Rognone, Silvana Gambuzza, Epifanio Daniele Insabella, Gennaro Cirillo, Fabiano Roma, Emanuele Petromer, Davide Gaetano D'Addelfio, Stefania Cicali, Gabriele Moretti, affinché esercitassero la facoltà di intervento nel procedimento.

Procedimento n° 03/CFA/2016

Anche Daniele Scarpa, tesserato per la FICK, e concorrente alla carica di Presidente, ha impugnato il verbale dell'Assemblea Generale elettiva della Federazione Italiana Canoa Kayak del 22.10.2016, chiedendo l'annullamento della nomina a Presidente Federale dei Sig. Luciano Buonfiglio, nonché di ogni altro atto connesso e conseguente.

Scarpa, dopo aver sostenuto lo stesso ragionamento di Rossi a proposito del conteggio dei voti conseguiti da Buonfiglio, e dopo aver contestato il calcolo della percentuale dei voti riportati, eseguito senza tener conto delle schede bianche e nulle, esprimendo dubbi circa il rispetto delle norme statutarie per le modalità di svolgimento delle votazioni e, segnatamente, delle procedure elettroniche di scrutinio, esprimeva di aver richiesto il conteggio manuale dei voti espressi con



indicazione specifica dei voti nulli e bianchi, e che l'istanza non era stata accolta dal Presidente dell'Assemblea.

In particolare eccepiva:

- 1) VIOLAZIONE DELL'ART. 47 REGOLAMENTO ORGANICO - VIOLAZIONE DELL'ART. 28 STATUTO FEDERALE - ILLEGITTIMITÀ DEL RIFIUTO DEL CONTEGGIO MANUALE DEI VOTI
- 2) VIOLAZIONE DELL'ART. 32 STATUTO FEDERALE – ILLEGITTIMITÀ DELLA ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

Sul primo motivo esponeva sostanzialmente gli stessi motivi di doglianza esposti da Antonio Rossi, richiamando gli artt. 24, 25 e 28 dello Statuto Federale, nonché l'art. 47 del Regolamento Organico. Metteva a confronto le istruzioni di voto fornite dalla FICK con quelle della FIN, evidenziando come solo le seconde rispettassero le prescrizioni imposte dalle norme citate, al fine di garantire correttezza e segretezza. Rappresentava di aver espresso nell'immediatezza i suoi dubbi in ordine alla regolarità della votazione, sicchè aveva richiesto il conteggio manuale delle schede, lamentando come le modalità di voto fossero state compromesse anche dalla scarsa illuminazione e dalla ridotta dimensione della postazione in cui era stata espressa la preferenza, con la conseguenza che il voto avrebbe potuto essere stato indicato in maniera imprecisa e, dunque, essere rilevato dal lettore in difformità rispetto a quanto realmente voluto. Il rifiuto immotivato del Presidente dell'Assemblea di procedere al riconteggio manuale dei voti, aveva rafforzato i dubbi sulla legittimità delle operazioni elettorali.

Sul secondo motivo, Scarpa ha contestato le modalità di calcolo della percentuale dei voti riportati da Luciano Buonfiglio, esponendo le stesse obiezioni di Antonio Rossi, sostenendo che nel conteggio non si era tenuto conto dei voti bianchi e nulli, sebbene nessuna norma dello Statuto o dei Regolamenti imponesse di non tenerne conto nel calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi, così alterando le risultanze percentuali.

A suo avviso, la scheda bianca sarebbe anch'essa manifestazione di volontà dell'elettore, che parteciperebbe ugualmente alla tornata, ma mostra il suo non identificarsi rispetto alle proposte e, parimenti, anche le schede nulle sarebbero espressione di partecipazione dell'elettore.

Daniele Scarpa, dunque, ha eccepito l'illegittimità dell'elezione del Presidente Buonfiglio, per non aver raggiunto il quorum richiesto dalla norma, a causa del mancato conteggio tra i voti validi dei voti bianchi e nulli dei quali, nonostante la sua richiesta, non era stato comunicato il numero preciso, impedendo di fatto il controllo sulla regolarità della votazione.

Daniele Scarpa ha concluso chiedendo che la Corte accertasse la violazione delle norme statutarie e regolamentari e per l'effetto dichiarasse nulla e /o invalida e/o inefficace l'assemblea elettiva del



22.10.16 e la relativa elezione e proclamazione del Presidente Federale, nonché tutti gli atti ad essa connessi e conseguenti.

Con provvedimento del 16 novembre 2016, il Presidente della Corte d'Appello Federale fissava l'udienza di trattazione per il 1° dicembre, e disponeva che fosse data notizia della presentazione del ricorso al controinteressato Luciano Buonfiglio, affinché esercitasse la facoltà di intervento nel procedimento.

Con provvedimento del 21 novembre 2016, la Corte d'Appello Federale d'ufficio disponeva che al procedimento n° 01/CFA/2016 – Rossi Antonio – fossero riuniti il procedimento n° 02/CFA/2016 – Bedin Andrea – e il procedimento n° 03/CFA/2016 – Scarpa Daniele -, tutti trattati congiuntamente all'udienza di trattazione e discussione già fissata per il giorno 1 dicembre 2016, vista la evidente connessione.

Il Presidente eletto, Luciano Buonfiglio, si è costituito il 28 novembre 2016, nel procedimento n. 01/CFA/2016 e nel procedimento n. 03/CFA/2016, chiedendo che entrambi i ricorsi fossero respinti poiché inammissibili, improcedibili e, comunque, infondati.

La difesa del controinteressato ha sostenuto che il rimedio impugnatorio avrebbe dovuto essere presentato davanti al Tribunale Federale e non davanti alla Corte d'Appello Federale e che, essendo decorso il termine utile, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile/ improcedibile per difetto di competenza a decidere da parte della Corte.

Ha, altresì, eccepito l'inammissibilità/improcedibilità sotto un ulteriore profilo, esponendo che Rossi e Scarpa avevano sì presentato al Presidente dell'assemblea elettiva una sollecitazione al riconteggio dei voti, ma avevano omissso, ai sensi dell'art. 43 del Regol. Org., di presentare le loro doglianze in prima istanza alla Commissione Verifica Poteri, organo che aveva il compito di redigere apposito verbale nel quale far confluire tutte le contestazioni che avrebbero poi dovuto essere rimesse alla decisione del Presidente dell'assemblea, ai sensi dell'art. 44 co. 8 del Regol. Org.

Nel merito Buonfiglio ha contestato integralmente le affermazioni dei due ricorrenti, ed ha sostenuto che il sistema di votazione utilizzato era stato quello cartaceo e non quello elettronico, e che la procedura seguita era perfettamente in linea con l'art. 47 del Regol. Org.

Ha illustrato le modalità secondo cui le operazioni elettorali si erano svolte, e che il sistema di contabilizzazione computerizzata dei voti espressi era stato utilizzato solo nella fase di spoglio, fase che non era disciplinata in alcun modo dal Regol. Org.

A proposito della contestazione relativa al mancato computo delle schede bianche e nulle tra i voti ritenuti validi ai fini del calcolo della percentuale dei voti raggiunta dal primo degli eletti, il controinteressato ha evidenziato che l'elezione del presidente federale per previsione statutaria poggerebbe su un voto di preferenza che deve essere espresso, come si ricaverebbe dal combinato disposto degli artt. 32 co. 1° dello Statuto e 88 del Regol. Org. e come sostenuto da precedenti specifici. Infine ha chiesto che il Collegio separasse il procedimento n. 02/CFA/2016, introdotto da Andrea Bedin, dagli altri due, avendo, a suo avviso, un oggetto differente.



La difesa di Scarpa ha depositato Memorie e istanze istruttorie.

La difesa di Rossi ha depositato memorie contestando i profili di inammissibilità e improcedibilità espressi dalla difesa di Buonfiglio e chiedendo, in subordine, che nell'ipotesi in cui la Corte non si fosse ritenuta competente, in applicazione del principio della "traslatio iudicii", il procedimento fosse rimesso davanti al Tribunale Federale, con assegnazione di un termine per la riassunzione.

Il 1° dicembre 2016 il procedimento è stato discusso, alla presenza Antonio Rossi, rappresentato dall'Avv. Guido Valori, Andrea Bedin intervenuto personalmente, Daniele Scarpa, intervenuto personalmente e assistito dall'Avv. Daniela Liccardi, Luciano Buonfiglio, intervenuto personalmente e assistito dall'Avv. Luisa Melara. Nessuno è intervenuto per gli altri controinteressati regolarmente avvisati dalla Segreteria della Corte.

I presenti, dopo ampia discussione, sinteticamente trascritta a verbale, si sono riportati alle conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti e, in particolare, la difesa di Rossi ha insistito affinché, ove la Corte Federale d'Appello si fosse ritenuta incompetente, fosse assegnato un termine per la riassunzione del giudizio.

Il Collegio si è riservato di decidere, rappresentando la complessità della vicenda e la necessità di usufruire del maggior termine per il deposito della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il Collegio ritiene che debba essere decisa la richiesta di separazione del procedimento introdotto da Andrea Bedin dagli altri proposti da Antonio Rossi e Daniele Scarpa, avanzata dalla difesa di Luciano Buonfiglio.

Sul punto la Corte ritiene che, essendo stata impugnata la validità dell'assemblea federale della FICK tenutasi il 22 ottobre 2016 e delle deliberazioni assunte, oggetto dei tre ricorsi è l'assemblea elettiva, censurata sotto vari profili e rispetto alla quale i tre ricorrenti chiedono che ne sia disposto l'annullamento, o ne sia dichiarata l'invalidità o la nullità.

Sebbene Rossi e Scarpa abbiano impugnato (anche) i risultati dell'elezione alla carica di Presidente, mentre Bedin ha impugnato i risultati dell'elezione del Consiglio Federale, sono state tuttavia messe in discussione sia la modalità di elezione delle cariche federali, sia le modalità di calcolo del quorum valido per l'elezione del Presidente, sia la legittimità della procedura elettorale seguita, sia l'omissione dei ballottaggi.

Per ragioni di economia processuale, oltre che per gli evidenti profili di connessione oggettiva, la Corte ha ritenuto che i tre ricorsi dovessero essere riuniti, e la loro disamina dovesse essere unica.

Sempre in via preliminare il Collegio ritiene che debba essere decisa l'eccezione di incompetenza della Corte Federale d'Appello, proposta dalla difesa del controinteressato Luciano Buonfiglio.



A tal fine è necessario procedere all'esame separato dei diversi motivi d'impugnazione, per individuare in ognuno dei casi sottoposti alla Corte, la relativa competenza a decidere.

Rossi e Scarpa impugnano

- 1) La procedura di voto seguita, ritenendola in contrasto con gli artt. 24 e 25 dello Statuto Federale e con l'art. 47 del Regol. Org.
- 2) Il rifiuto immotivato di procedere al riconteggio manuale dei voti opposto dalla Presidenza dell'Assemblea
- 3) L'elezione del Presidente Federale, poiché, essendo stato proclamato un Presidente al suo terzo incarico, non sarebbe stata raggiunta la percentuale dei voti pari al 55% richiesta dall'art. 32 dello Statuto Federale, per l'omesso computo nel totale dei voti validamente espressi delle schede bianche o nulle che, se considerate, avrebbero abbassato la percentuale al 53,53,08% con conseguente necessità di una nuova votazione.
- 4) L'omissione del Presidente dell'Assemblea di procedere al conteggio dei voti nulli e dei voti "bianchi, che non ne avrebbe consentito la verifica

Bedin impugna

- 1) L'elezione del Consiglio Federale dal momento che non si è proceduto al ballottaggio tra i primi due non eletti che hanno riportato parità di voti in violazione dell'art. 47 del Regol. Org.
- 2) La procedura di voto seguita, ritenendola in contrasto con l'art. 47 del Regol. Org.
- 3) Il mancato calcolo delle schede bianche ai fini dell'individuazione della percentuale di voti con cui è stato eletto il Presidente.

Non vi è dubbio che, ai sensi dell'art. 21 co. 4 dello Statuto Federale, la Corte Federale d'Appello è competente a decidere sulla validità dell'assemblea nei suoi momenti costitutivi e organizzativi, e non sulla validità delle decisioni adottate.

Difatti, l'art. 21 co. 4 dello Statuto Federale, che disciplina i casi in cui è ammesso il ricorso alla Corte Federale d'Appello, è inserito nell'articolo rubricato "Validità delle Assemblee Nazionali", articolo che si occupa del momento costitutivo/organizzativo dell'Assemblea stessa, che è cosa diversa rispetto al momento deliberativo.

Ciò significa che sulle censure mosse relative al merito e ai risultati delle elezioni, dovrà essere seguito l'iter processuale ordinario stabilito dal Regolamento di Giustizia.

Né la tesi sostenuta dai ricorrenti, circa una competenza funzionale assoluta della Corte Federale a decidere in merito all'Assemblea e a tutte le problematiche eventualmente insorte, determinata da



esigenze di celerità e concentrazione, può trovare accoglimento, visto che è la rubrica della norma all'interno della quale sono attribuite le competenze alla Corte Federale, oltre che la sua collocazione (quale comma 4° dell'art. 21) a delinearne la sfera di intervento.

Anche perché, quando opera ai sensi di detta norma, la Corte Federale è Giudice che decide in un unico grado, proprio per le ragioni di celerità e concentrazione richiamate dal controinteressato.

Nel caso in esame, le censure mosse avverso il rifiuto di procedere al riconteggio manuale, o avverso le modalità di calcolo della percentuali dei voti raggiunta dal Presidente eletto o, infine, sulla validità ai fini del conteggio delle schede bianche e nulle, così come la censura relativa al mancato ballottaggio tra i primi due non eletti – a parità di voti – nel Consiglio Federale con conseguente impugnazione di tutta la votazione, tutte mosse in sostanza avverso il risultato elettorale, esulano dalla sfera di competenza della Corte; essendo attinenti al momento deliberativo dell'Assemblea.

Il controinteressato sostiene che, essendo stato adito un giudice incompetente, i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili e improcedibili, con conseguente consolidamento del risultato elettorale per decadenza dai termini per impugnare il deliberato assembleare.

Sul punto la Corte Federale ritiene che i ricorrenti siano incorsi in errore laddove, intendendo impugnare la validità dei risultati elettorali, abbiano ritenuto la competenza di questa Corte mal interpretando l'art. 21 co. 4 dello Statuto. Ma ritiene che, trattandosi di errore scusabile, sia possibile la rimessione in termini.

In verità, sia lo Statuto che il Regol. Org. in tema di impugnazione dell'assemblea nazionale, non sono chiari e legittimano l'applicabilità dell'istituto dell'errore scusabile, idoneo a consentire la riassunzione del giudizio davanti al Giudice competente e, di conseguenza, l'assegnazione di un termine. Del resto, l'Alta Corte, nella decisione n. 25 del 2012 e nella decisione n. 30 del 2013 ha ritenuto che anche nei procedimenti di Giustizia Sportiva possa essere applicato l'istituto dell'errore scusabile, come ragionevole temperamento volto a garantire l'effettività della tutela e un giusto procedimento quando il Giudicante rilevi, anche d'ufficio, una situazione di mancanza di responsabilità nell'erronea applicazione della disposizione processuale ad opera della parte, che subisce gli effetti preclusivi del ritardo o dell'erronea applicazione addebitabili ad altri. Nel caso in esame è indubbio che la lettera della norma possa aver indotto in errore.

Giova, sul punto, richiamare anche la sentenza n. 13242/2014 della Corte di Cassazione che si è pronunciata sull'applicabilità dell'art. 50 c.p.c. e, dunque, sul meccanismo della translatio iudicii, ed ha riaffermato la ratio della norma insita nella volontà di evitare che l'attore si trovi costretto a proporre nuova domanda giudiziale e così avviare un nuovo processo, qualora risulti che il giudice adito sia incompetente, esprimendo, attraverso una sorta di "meccanismo avente natura conservativa", la possibilità di permettere la prosecuzione del processo, disponendone la



trattazione e decisione nel merito da parte del giudice competente, dopo che il giudice incompetente ne abbia disposto la riassunzione a cura della parte più diligente.

Lo stesso meccanismo processuale si applica addirittura nel caso di difetto di giurisdizione, come dispone l'art. 11 del c.p.a., secondo il quale il giudice amministrativo, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice nazionale che ne è fornito. La norma prevede, altresì, che quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio previsto dalla norma stessa o dal giudice.

L'art. 11 c.p.a. si spinge più oltre, poiché prevede che, nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle preclusioni e decadenze intervenute, possa concedere la rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti.

Attraverso questo sistema, il legislatore ha mostrato tolleranza e comprensione verso chi propone una domanda, nel complesso ambito della competenza ove proprio per l'articolata costruzione e suddivisione - può essere facile confondersi. Pertanto, ha agevolato l'attore risparmiandogli la riproposizione della domanda di fronte al giudice competente, dandogli la possibilità di porre in essere un atto endoprocessuale consistente - per l'appunto - nell'atto di riassunzione. La translatio salva gli effetti processuali e sostanziali originari della domanda, ovviamente se sono rispettati i termini prescritti. La competenza, dunque, annoverata tra i presupposti processuali è sì condizione di decidibilità della causa nel merito da parte del primo giudice, tuttavia non è condizione di validità poiché la sua mancanza non rende invalida la domanda. Al contrario, e questa sentenza lo conferma, la domanda proposta dinanzi a giudice incompetente è valida ma non può essere da lui decisa nel merito. Necessita essere tralata davanti a giudice competente mediante la riassunzione.

Ed allora, in ossequio all'art. 49 dello Statuto Federale, commi 2, 3 e 6, considerata la scusabilità dell'errore in cui sono incorsi i ricorrenti, il procedimento potrà essere riassunto dinanzi al Tribunale Federale, al cui giudizio potranno essere sottoposti tutti i motivi di impugnazione per i quali la Corte è incompetente a decidere.

Si procede, infine, alla trattazione dell'unico punto sul quale esiste la competenza della Corte Federale d'Appello a decidere, vale a dire l'impugnazione del sistema utilizzato per il voto.

A parere del Collegio, la Corte Federale d'Appello sul punto è competente a decidere ai sensi dell'art. 21 co. 4 dello Statuto Federale; dal momento che il thema decidendum inerisce la validità delle modalità di svolgimento dei lavori dell'assemblea, nel suo momento elettivo.

Ebbene, la decisione relativa al sistema con cui procedere alle votazioni può essere considerata un atto organizzativo. Ciò significa che, qualunque doglianza in merito, ivi compresa la validità della



decisione di procedere con il sistema elettronico, avrebbe dovuto essere indirizzata al Presidente dell'Assemblea attraverso apposita mozione e, quindi, essere decisa dal Presidente o rimessa all'Assemblea ai sensi degli artt. 44 e 45 del Regolamento Organico.

Non essendo stata seguita la procedura sopra delineata, vi è stata implicita accettazione della scelta di votare con il sistema proposto, ragion per cui il ricorso presentato alla Corte Federale d'Appello sul punto è improcedibile e inammissibile, attesa la definitività della decisione, mai sollevata prima.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello

- 1) conferma il provvedimento del 21 novembre 2016 con cui ha disposto che al procedimento n° 01/CFA/2016 (ricorso Rossi) siano riuniti il n° 02/CFA/2016 (ricorso Bedin) e il n° 03/CFA/2016 (ricorso Scarpa), e respinge la richiesta di separazione degli altri due dal n° 02/CAF/2016;
- 2) dichiara inammissibili e improcedibili le domande proposte dai ricorrenti tese ad accertare l'illegittimità del sistema di voto utilizzato per le cariche federali, durante l'Assemblea Nazionale Federale elettiva del 22 ottobre 2016;
- 3) dichiara la propria incompetenza a decidere su tutti gli altri motivi di impugnazione.
- 4) concede alle parti il termine di 10 giorni per procedere alla riassunzione del procedimento dinanzi al Tribunale Federale, competente a decidere nel merito.
- 5) rimette la decisione in merito alle spese processuali al giudice competente.

Roma, li 16 dicembre 2016

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

Avv. Elisabetta Rampelli – Presidente relatore/estensore
Avv. Roberto Marineo – Componente
Avv. Umberto Pauro – Componente